Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MARCHE
Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
TELEFONO: 071 28560404 - FAX: 071 28560403

sito internet: marche.lnd.it
e-mail: cr.marche01@lnd.it
pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 80 del 02/11/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Marche, composta da

Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi - Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 02 novembre 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

Reclamo n. 08/CSAT 2026/2027
Dispositivo n. 10/CSAT 2026/2027

a seguito del reclamo n° 08 promosso dalla società FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD in data 11/10/2026 avverso la sanzione sportiva della perdita della gara K-SPORT MONTECCHIO GALLO sq.B – FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD sq.B valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi Under 15 girone "Y" inflitta alla Società FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 26 del 30/09/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il reclamo come sopra proposto dalla Società FOOTBALL CLUB ACADEMY ASD ai sensi dell'art. 48 C.G.S.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 02 novembre 2026.

Il Relatore
F.to in originale
(Donatella Bordi)

Il Presidente
F.to in originale
(Piero Paciaroni)

Depositato in Ancona in data 02 novembre 2026

Il Segretario
F.to in originale
(Alver Torresi)

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 76 – RIUNIONE DEL 26 OTTOBRE 2026

Reclamo n. 10/CSAT 2026/2027
Decisione n. 9/CSAT 2026/2027

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vice presidente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente relatore
Avv. Francesco Paoletti – Componente
nella riunione del 26 ottobre 2026, tenutasi con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 10 promosso dalla società A.S.D. OLIMPYA VILLA PALOMBARA in data 19/10/2026 avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CONTI LORENZO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 del 14/10/2026,
- letto il preannuncio ed il reclamo;
- relatore Lorenzo Casagrande Albano;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 19 ottobre 2026 la società A.S.D. OLIMPYA VILLA PALOMBARA ha proposto reclamo avverso la sanzione sportiva della squalifica per n° 3 (tre) gare effettive al calciatore Sig. CONTI LORENZO, applicata dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 31 del 14/10/2026,

La reclamante ha richiesto alla Corte di annullare la squalifica o, in via subordinata, di ridurrla al minimo edittale, sostenendo che il proprio giocatore nell'occasione non avrebbe messo in atto una condotta violenta, di cui all'art. 38 CGS, ma si sarebbe limitato a commettere gravi scorrettezze nei confronti di un avversario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura del referto arbitrale consente di verificare che in effetti il comportamento messo in atto dal Conti, come descritto dal direttore di gara, non può essere considerato una condotta violenta ex art. 38 CGS, ma deve essere valutato come condotta gravemente antisportiva per la quale l'art. 39 CGS prevede la sanzione minima di due giornate di squalifica.

Il reclamo pertanto va accolto e la sanzione ridotta.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica al calciatore Sig. CONTI LORENZO a 2 (due) giornate effettive. Dispone la restituzione del relativo contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 26 ottobre 2026.

Il Relatore
Lorenzo Casagrande Albano

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 ottobre 2026
Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del Comitato Regionale Marche il 02/11/2026.

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)